

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;

VISTA la Delibera Commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del dott. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto dott. Vincenzo Cusumano sottoscritto il 25/11/2016;

VISTO il D.P.R. n° 46/Serv.1°/SG del 21/02/2018, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n° 88 del 13/02/2018, si nomina il Dr. Vincenzo Pernice, dirigente interno dell'Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell'IRVO, con i poteri di Presidente e del Consiglio di amministrazione nelle more di ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'IRVO, per la durata di due mesi;

VISTO il D.P.R. n° 184/Serv. 1°/SG del 18/04/2018, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n° 164 del 10/04/2018, l'incarico conferito con D.P. n° 46/Serv.1°/SG del 21/02/2018 al Dr. Vincenzo Pernice, quale Commissario straordinario dell'IRVO, è prorogato, nelle more di ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'IRVO, fino al 30/09/2018;

VISTO il D.D.S. n.1396 del 12/6/18 con il quale il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea si autorizza la gestione provvisoria fino al 30/06/2018;

CONSIDERATO che l'IRVO è un Ente di ricerca della Regione Siciliana ed il suo Statuto approvato con D.A. 21/12/1951, prevede tra i suoi scopi quello di compiere studi enologici allo scopo di perfezionare la tecnica della vinificazione con particolare riguardo allo studio di microbiologia;

CONSIDERATO che tra il 2002 ed il 2011, il Dr. Daniele Oliva, dirigente biologo dipendente dell'IRVO, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, ha realizzato diverse ricerche che hanno portato all'isolamento ed alla selezione di numerosi ceppi di lievito di interesse enologico, tra cui n. 3 ceppi di lievito *Saccharomyces cerevisiae* ad uso enologico identificati dalle sigle IRVO A4-9 (per le vinificazioni in bianco), IRVO B2-48 (per le vinificazioni in rosso) e IRVO A1-27 (per le rifermentazioni in bottiglia) e di n.1 ceppo di lievito *Candida zemplinina* ad uso enologico identificato dalla sigla IRVO Cz3;

VISTO l'art.65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 – Codice della proprietà industriale – che tra l'altro prevede che, quando un rapporto di lavoro intercorre con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore;

CONSIDERATO che con contratto firmato in data 21/11/2011, il Dr. Daniele Oliva ha ceduto all'allora Istituto regionale della Vite e del Vino, oggi IRVO, tutti i diritti relativi ai ceppi di lievito identificati dalle sigle IRVO A4-9, IRVO B2-48, IRVO A1-27, IRVO Cz3, ivi compresi quelli di

produzione industriale e distribuzione commerciale, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore;

CONSIDERATO che l'IRVO detiene i diritti di produzione industriale e distribuzione commerciale dei n.4 ceppi di lievito sopracitati;

VISTO il DDG n.212 del 25/7/17 con il quale l'IRVO decide di procedere alla commercializzazione di n. 3 ceppi di lievito *Saccharomyces cerevisiae* ad uso enologico identificati dalle sigle IRVO A4-9 (per le vinificazioni in bianco), IRVO B2-48 (per le vinificazioni in rosso) e IRVO A1-27 (per le rifermentazioni in bottiglia) e di n.1 ceppo di lievito *Candida zemplinina* ad uso enologico identificato dalla sigla IRVO Cz3, mediante pubblicazione di un Avviso sul Sito istituzionale dell'IRVO con scadenza 30 settembre 2017;

VISTO l'Avviso pubblicato sul Sito istituzionale dell'IRVO con prot.n.7690/D del 26/07/17;

VISTO il Verbale del 19/10/17 redatto dai dirigenti Salvia, Sparacio e Turco, incaricati con nota prot.n.6672 dell'11/7/17 dell'individuazione delle procedure e degli atti da adottare al fine della commercializzazione dei lieviti di che trattasi, dal quale risulta che l'AVVISO è andato deserto e si propone la pubblicazione di un nuovo Avviso modificato;

VISTO il DDG n. 298 del 9/11/17 con il quale viene dichiarato deserto il predetto AVVISO pubblicato sul sito IRVO con prot.n.7690/D/17 e si approva il nuovo Avviso da pubblicare per giorni 45 sul sito IRVO;

VISTA la nota prot.n. 830 del 25/01/18 del Responsabile del Procedimento con la quale si evidenzia che anche il 2° Avviso (prot.n.10950 del 10/11/17) pubblicato sul SITO IRVO, per 45 giorni è andato deserto, poiché nessuna offerta è pervenuta entro il termine previsto;

VISTO il DDG n. 15 del 25/01/18 con il quale viene dichiarato deserto il predetto AVVISO pubblicato sul Sito IRVO con prot.n.10950 del 10/11/17;

CONSIDERATO che la Bioagro s.r.l. di Thiene (VI) con PEC del 29/9/2017, pur non rispondendo all'Avviso pubblicato, aveva manifestato il proprio interesse alla cessione della licenza di uso dei lieviti, auspicando al contempo una collaborazione con l'IRVO sia sul piano commerciale che scientifico;

CONSIDERATO che la Bioagro s.r.l. ha per oggetto l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti per il settore agroalimentare in generale e quindi anche per il settore enologico;

VISTA la nota prot.n. 973 del 30/01/18, con la quale l'IRVO chiede alla predetta società di trasmettere una proposta in ordine ai punti sopra evidenziati, al fine di valutarne la fattibilità e pervenire ad un eventuale accordo;

VISTA la nota della Bioagro s.r.l., trasmessa con PEC del 20/04/18, con cui viene trasmessa una bozza di contratto;

CONSIDERATO che l'IRVO ha proceduto all'integrazione e modifica di alcuni degli articoli del contratto, tenendo anche conto dell'esperienza maturata nel settore e della natura giuridica di Ente pubblico dell'IRVO;

VISTA la nota prot.n. 5227 del 05/06/18, con la quale l'IRVO trasmette alla Bioagro s.r.l. uno schema generico di contratto, invitando la predetta società ad esprimere il proprio parere ed a sottoscrivere n.4 contratti separati, uno per ogni ceppo di lievito con allegate le pertinenti schede tecniche, al fine di rendere la gestione contrattuale di ciascun lievito indipendente l'uno dall'altro;

VISTA la nota della Bioagro s.r.l., trasmessa con PEC del 15/06/18 prot. n.5517 del 18/06/18, con la quale la Bioagro s.r.l., esprime parere favorevole;

VISTO lo schema di contratto relativo al lievito *Candida zemplinina* Ceppo IRVO Cz3;

DECRETA

- Art. 1)** Approvare e sottoscrivere il contratto allegato e facente parte integrante del presente decreto, avente ad oggetto la cessione dei diritti di produzione industriale e distribuzione commerciale del ceppo di lievito *Candida zemplinina* ad uso enologico identificato dalla sigla IRVO Cz3;
- Art. 2)** Pubblicare il presente decreto, sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza per le P.A.




Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Capo Area Tecnico Scientifica
Dr. Lucio G. Monte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucio G. Monte', written over the printed name.

Il Dirigente U.O.
Supporto Amm.vo ATS e
Start Up Progetti
Dr.ssa Adriana Turco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Turco', written over the printed name.



CONTRATTO

Tra

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio Ente di ricerca della Regione Siciliana Cod. Fisc.00262110828, P.IVA 00261280820 con sede in via Libertà, 66, 90143 Palermo, di seguito indicato con la sigla IRVO, qui rappresentata da Vincenzo Cusumano nato ad Alcamo (TP) il 26/03/1965 in qualità di direttore generale dell'IRVO ed ivi domiciliato per la carica

E

Bioagro S.r.l - Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari Cod. Fisc. e P.IVA 02504940244, con Sede in via San Gaetano 76, 36016 Thiene (VI), di seguito indicata con la sigla Bioagro qui rappresentata da Matteo Milani, nato a Cittadella (PD) il 02/03/1969, in qualità di Amministratore unico

Premesso che:

- Bioagro ha per oggetto l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti per il settore agroalimentare in generale e quindi anche per il settore enologico;
- l'IRVO è un Ente di ricerca della Regione Siciliana ed il suo Statuto approvato con D.A. 21/12/1951, prevede tra i suoi scopi quello di compiere studi enologici allo scopo di perfezionare la tecnica della vinificazione con particolare riguardo allo studio di microbiologia;
- l'IRVO detiene i diritti di produzione industriale e distribuzione commerciale del ceppo di lievito ad uso enologico *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3;
- Bioagro in data 29/9/2017 a mezzo PEC, manifestava all'IRVO tra l'altro il proprio interesse alla cessione della licenza d'uso del predetto ceppo di lievito *Candida zemplinina* ad uso enologico identificato dalla sigla IRVO Cz3.

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

1) Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la cessione dei diritti di produzione industriale e distribuzione commerciale del ceppo di lievito ad uso enologico *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3, di cui al successivo art.2 da parte di IRVO a Bioagro.

2) Identificazione del ceppo

Il ceppo di lievito menzionato al precedente art.1 appartiene alla specie *Candida zemplinina* ed identificato dalla sigla IRVO Cz3; esso è descritto nel dettaglio nella scheda tecnica allegata e facente parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto non può essere in alcun modo interpretato come limitante i diritti dell'IRVO o di suoi dipendenti su altri ceppi già isolati e selezionati o che lo saranno in futuro.

3) Consegna del ceppo di lievito

L'IRVO, entro quindici giorni dalla ricezione del presente contratto controfirmato da Bioagro, spedisce a quest'ultimo un tubo contenente il ceppo di lievito *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3 in condizioni di buona vitalità, all'indirizzo: Bioagro Srl - Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari, Via S. Gaetano, 76 - 36016 Thiene (VI) ed all'attenzione del dott. Matteo Bonollo; Bioagro confermerà la corretta ricezione tramite PEC indirizzata all'IRVO all'indirizzo: atsamministrativo.irvos@pec.it.

4) Saggi di produzione del ceppo di lievito

Bioagro si impegna ad eseguire a proprie spese, eventualmente anche utilizzando la collaborazione di società terze, le prove di essiccabilità e la messa a punto della tecnologia e delle procedure



necessarie per la produzione industriale del ceppo di lievito *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3 in forma secca attiva, valutando la fattibilità e la resa del prodotto. Bioagro si riserva la facoltà di realizzare, presso Cantine di sua scelta, prove di impiego enologico del suddetto ceppo di lievito per valutarne autonomamente le caratteristiche enologiche e le potenzialità commerciali.

I risultati di queste attività saranno obbligatoriamente resi noti da Bioagro ad IRVO.

Tutte le informazioni saranno considerate confidenziali e le parti si impegnano a mantenerle riservate, salvo successive e concordate pattuizioni.

5) Commercializzazione del ceppo di lievito

La commercializzazione del ceppo di lievito di cui all'art.2) del presente contratto è diritto assoluto ed esclusivo di Bioagro. Bioagro si impegna a precisare in etichetta che il ceppo è stato selezionato da IRVO.

Bioagro si impegna inoltre a vendere tale prodotto anche in Sicilia alle Aziende vitivinicole ed alle Cantine siciliane.

Bioagro riconoscerà a titolo di royalties ad IRVO il 7% del valore netto (si escludono dal valore sconti, abbuoni, tasse e spese di trasporto) delle vendite effettuate su tale prodotto. Il pagamento delle royalties sarà effettuato con cadenza annuale, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a fronte di regolare documentazione fiscale che rispetti la normativa vigente.

Bioagro si impegna a documentare annualmente, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, l'ammontare delle vendite del prodotto oggetto del contratto e riserva il diritto ad IRVO di controllare, direttamente o tramite persona di fiducia, le scritture contabili relative al suddetto fatturato.

IRVO rinuncia a qualsiasi sfruttamento commerciale diretto o indiretto del ceppo di lievito di cui all'art.2 del presente contratto. Ad IRVO è comunque riservata la facoltà di utilizzo di tale ceppo di lievito, ma unicamente per finalità di ricerca.

6) Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di 10 anni a decorrere dalla prima vendita del prodotto messo a punto ed industrializzato (fatto salvo quanto previsto al successivo art.7 nel caso di mancata commercializzazione). Sono escluse quindi le cessioni fatte a titolo di campionatura e per testare l'effettiva valenza del prodotto.

Si stima in non meno di due anni il tempo necessario per l'immissione sul mercato del prodotto (dovendo prima realizzare prove di essiccabilità, la messa a punto del protocollo di produzione, le prove su piccola scala presso le cantine terze, ecc.).

7) Accordi finali

Il presente contratto non può essere in alcun modo interpretato come un impegno da parte di Bioagro e/o da parte dell'IRVO a garantire la fattibilità della produzione del ceppo di lievito enologico identificato all'art. 2) del presente contratto o come impegno di successo commerciale del ceppo stesso.

Il presente contratto non può inoltre essere in alcun modo interpretato come impegno di fornitura dello stesso ceppo di lievito da parte di Bioagro, che si riserva la facoltà di non procedere alla produzione industriale ed alla commercializzazione del ceppo nel caso di esito negativo di uno o più dei saggi di produzione descritti al precedente art.4.

Nel caso Bioagro decidesse di non procedere alla commercializzazione del ceppo di lievito *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3, ne darà comunicazione scritta all'IRVO ed il presente contratto si risolverà automaticamente, liberando Bioagro da qualsiasi impegno nei confronti dell'IRVO e, di converso, restituendo all'IRVO la piena titolarità di tutti i diritti di produzione industriale e distribuzione commerciale che potranno in tale caso essere eventualmente ceduti dall'IRVO a società terze.

Nel caso Bioagro decidesse, a seguito di esito positivo di tutti i saggi di produzione descritti al precedente art.4), di procedere alla produzione industriale ed alla commercializzazione del ceppo di lievito *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3, Bioagro stessa si assume tutte le relative e derivanti responsabilità, sollevando l'IRVO da eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla commercializzazione del ceppo di lievito.

Il diritto e l'obbligo di provvedere alla difesa del prodotto commerciale contro eventuali contraffattori spetta a Bioagro, essendo di sua competenza le spese che l'eventuale azione giudiziaria comporterà e gli eventuali risarcimenti. L'IRVO si riserva comunque il diritto di procedere contro eventuali contraffattori in quanto parte indirettamente lesa.

Bioagro dichiara di essere a conoscenza che per la realizzazione di precedenti prove di trasferimento tecnologico, il ceppo di lievito *Candida zemplinina* identificato dalla sigla IRVO Cz3, su incarico dell'IRVO, è stato prodotto in piccole quantità da un lievificio terzo, previa ratifica di impegno di segretezza, ed utilizzato presso alcune cantine siciliane.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'IRVO e Bioagro, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, le parti si impegnano in buona fede a cercare una soluzione amichevole entro 60 (sessanta) giorni dal loro sorgere.


Nel caso in cui non si giunga ad una soluzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Istituto regionale del Vino e dell'Olio
Dr. Vincenzo Cusumano
Palermo.....



Bioagro S.r.l - Innovazioni e Biotecnologie Agroalimentari
Dr. Matteo Milani
Thiene (Vi)

ALLEGATO TECNICO – CEPPO CANDIDA ZEMPLININA IRVO Cz3



Bohm

Le figure e le tabelle precedenti riportano le informazioni identificative del ceppo di lievito *Candida zemplinina* isolato dall'IRVO e identificato con la sigla Cz3. Tale ceppo fa parte di un gruppo di lieviti il cui isolamento è descritto in Di Maio et al (2012) ed il cui impiego enologico è descritto in Giaramida et al (2013).

In particolare le immagini riportano le bande di DNA del ceppo Cz3 ottenute secondo la metodica di analisi del DNA descritta in Querol et al (1992) come modificata in Di Maio et al (2012): in breve il ceppo è stato moltiplicato in terreno nutritivo liquido, il suo DNA purificato e quindi digerito con due differenti enzimi di restrizione (Hae III e Hpa II), i suoi frammenti separati per elettroforesi orizzontale su un gel di agarosio 0,7% in 0,5 X TBE, successivamente colorati con una soluzione di bromuro di etidio ed infine visualizzati per fluorescenza ai raggi ultravioletti. Per ciascuna banda di DNA vengono riportati il peso molecolare (in bp) e la quantità relativa, determinati tramite acquisizione dell'immagine dell'elettroforesi con sistema di fotodocumentazione Gel Doc 2000 (BioRad) e successiva elaborazione tramite il software Quantity One (BioRad). Come riferimento per il peso molecolare è stato utilizzato il DNA sintetico "1 kb DNA Ladder" (Promega), le cui bande ed i relativi pesi molecolari vengono altresì mostrati.

Abbreviazioni utilizzate:

DNA: acido desossiribonucleico

RFLP: dall'inglese Restriction Fragment Length Polymorphism, polimorfismo di lunghezza dei frammenti di restrizione

mt-DNA: DNA mitocondriale

TBE: soluzione di Tris-Borato-EDTA (acido etilendiamminotetraacetico)

bp: dall'inglese base pair, coppia di basi (unità di misura del DNA)

BIBLIOGRAFIA

Di Maio S, Genna G, Gandolfo V, Amore G, Ciaccio M, Oliva D (2012). Presence of *Candida zemplinina* in Sicilian musts and selection of a strain for wine mixed fermentations. *South African Journal of Enology and Viticulture* 33, 80-87.

Giaramida P, Ponticello G, Di Maio S, Squadrito M, Genna G, Barone E, Scacco A, Corona O, Amore G, Di Stefano R, Oliva D (2013). *Candida zemplinina* for production of wines with less alcohol and more glycerol. *South African Journal of Enology and Viticulture*. Vol. 34 (2) p.204-211.

Querol A, Barrio E, Huerta T, Ramón D (1992). Molecular monitoring of wine fermentations conducted by active dry yeast strains. *Appl Environ Microbiol.*;58(9):2948-53.